

Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF)

**rientrante nell'ambito di applicazione del
Regolamento (UE) n. 2015/760 denominato**

Eurizon Italian Fund - ELTIF

**Fondo Comune di Investimento Alternativo
mobiliare chiuso non riservato**

Strumenti a disposizione degli investitori

Documento redatto ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine ("Regolamento ELTIF").

Il presente documento è valido a decorrere dal 30 gennaio 2019.

Il presente documento si riferisce al Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF), FIA italiano, in forma chiusa, non riservato, denominato “Eurizon Italian Fund - ELTIF” (di seguito “il Fondo” o “ELTIF”), istituito dalla Società di Gestione “EURIZON CAPITAL SGR S.p.A.” con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2018.

Il Regolamento di gestione del Fondo è stato approvato dalla Banca d’Italia con Provvedimento n. 1157432/18 dell’8 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 2015/760 e dell’art. 4 quinquies.1 del TUF. Con il medesimo Provvedimento la Banca d’Italia ha autorizzato la SGR alla gestione del Fondo ELTIF.

La Società di Gestione del Risparmio “Eurizon Capital SGR S.p.A.” (di seguito “la SGR”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, con sede legale in Milano, Piazzetta Giordano Dell’Amore 3, iscritta all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35 del D. Lgs. 58/98 (“TUF”), al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM, al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA e, ai sensi dell’articolo 4-quinquies.1, comma 2 del TUF, al n. 1 nella Sezione Gestori di ELTIF, è la Società di Gestione del Fondo.

L’incarico di Depositario del Fondo è stato conferito a “State Street Bank International GmbH - Succursale Italia” (di seguito “il Depositario”), Via Ferrante Aporti 10, Milano, iscritta al n. 5757 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia e aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell’associazione delle banche tedesche. State Street Bank International GmbH - Succursale Italia è la sede secondaria italiana di State Street Bank International GmbH, Brienner Strasse 59, Monaco di Baviera (Germania).

La SGR - ai sensi della disciplina dell’esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti e ferma restando la propria responsabilità circa la corretta valutazione delle attività del Fondo, il calcolo del valore della Quota e la pubblicazione del relativo valore - ha affidato al Depositario “State Street Bank International GmbH - Succursale Italia” gli incarichi di valutazione dei beni del Fondo e di calcolo del valore della quota del Fondo.

La SGR ha inoltre affidato a “State Street Bank International GmbH - Succursale Italia”, in qualità di *outsourcer* amministrativo, servizi di Amministrazione Prodotti (predisposizione ed invio delle segnalazioni di Vigilanza, predisposizione dei prospetti contabili dei rendiconti e dei libri contabili obbligatori), Amministrazione Clienti (gestione amministrativa delle sottoscrizioni e dei rimborsi) e *Back Office*.

Le funzioni da svolgere ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento ELTIF e dell’articolo 5 del Regolamento Delegato (UE) 2018/480 del 4 dicembre 2017, sono ripartite tra la SGR (che vi provvede con il supporto del Depositario e del proprio *outsourcer* amministrativo) e i collocatori incaricati, che vi provvedono presso le filiali e/o a mezzo di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.

In particolare, i collocatori sono incaricati di (a) raccogliere le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento nonché le eventuali domande di rimborso anticipato e di inoltrare le stesse alla SGR e al Depositario per l’esecuzione; (b) fornire agli investitori al dettaglio informazioni in relazione alla modalità di inoltro degli ordini alla SGR e alle modalità di pagamento dei proventi del rimborso/liquidazione del Fondo; (c) facilitare la gestione delle informazioni relative all’esercizio da parte degli investitori al dettaglio dei propri diritti derivanti dall’investimento nel Fondo in Italia e (d) mettere a disposizione degli investitori su supporto durevole, affinché questi ultimi ne possano

prendere visione ed estrarne copia, il Regolamento di gestione, il KID, il Prospetto e l'ultima relazione annuale dell'ELTIF. La medesima documentazione risulterà disponibile nel sito Internet della SGR www.eurizoncapital.it.

I collocatori prestano assistenza e forniscono le informazioni necessarie agli investitori al dettaglio, svolgendo le proprie funzioni presso le filiali e/o a mezzo di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

La SGR garantisce che i collocatori ricevano tutte le informazioni e i documenti necessari al corretto svolgimento delle funzioni nei confronti degli investitori al dettaglio. La ripartizione dei compiti tra la SGR e i collocatori nonché le modalità di svolgimento degli stessi sono disciplinati nelle convenzioni di collocamento.

Sono di seguito descritte le modalità organizzative adottate dalla SGR ai fini della commercializzazione delle quote del Fondo presso investitori al dettaglio, cui sono riservate le quote di "Classe R".

1. Sottoscrizione

La sottoscrizione delle quote del Fondo può essere effettuata esclusivamente durante il "Periodo di Sottoscrizione". Le date di apertura e di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione" saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito Internet della SGR www.eurizoncapital.it.

La SGR si riserva, in ogni caso, la facoltà di prolungare la durata del "Periodo di Sottoscrizione" ovvero di cessare anticipatamente l'offerta al pubblico delle quote del Fondo. L'eventuale prolungamento del "Periodo di Sottoscrizione" o la cessazione anticipata dell'offerta saranno resi noti mediante pubblicazione sul predetto sito Internet della SGR. La durata del "Periodo di Sottoscrizione" non potrà risultare in ogni caso superiore a tre mesi.

La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante versamento in unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a 100.000 euro.

La sottoscrizione è effettuata con disposizione impartita dal sottoscrittore esclusivamente tramite un soggetto collocatore ed avviene attraverso la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito Modulo ed il versamento dell'importo lordo che si intende investire.

La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto per la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

La sottoscrizione è inoltrata alla SGR esclusivamente per il tramite dei soggetti collocatori. I medesimi soggetti collocatori trasmettono i relativi mezzi di pagamento al Depositario, ai fini dell'accredito sul conto del Fondo.

Il mezzo di pagamento previsto per il regolamento della sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario a favore del Fondo sul conto acceso presso il Depositario, intestato alla SGR e rubricato a nome del Fondo.

Nel corso del “Periodo di Sottoscrizione” e almeno due settimane dopo la data della sottoscrizione di quote del Fondo, gli investitori diversi dai “clienti professionali” possono annullare la sottoscrizione e ottenere il rimborso degli importi versati senza incorrere in penalità.

La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile - i collocatori a farle pervenire le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento, decorso il termine di sospensione dell’efficacia dei contratti di cui all’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 58/98 e, in ogni caso, decorso il termine di due settimane di cui sopra, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di chiusura del “Periodo di Sottoscrizione”.

L’inoltro della sottoscrizione si intende realizzato con la trasmissione per via informatica di tutti i dati necessari all’esecuzione dell’operazione.

La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario iniziale della quota, pari a 5 euro.

L’importo netto delle sottoscrizioni viene attribuito al Fondo il primo giorno successivo al giorno di chiusura del “Periodo di Sottoscrizione” con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore. La valuta di addebito del bonifico per il sottoscrittore è quella del primo giorno successivo al giorno di chiusura del “Periodo di Sottoscrizione”.

A fronte di ogni sottoscrizione, successivamente all’emissione delle quote, la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.

2. Rimborso

La durata del Fondo è fissata in 7 anni (“Termine di Durata del Fondo”) a decorrere dal giorno di chiusura del Periodo di Sottoscrizione, fatte salve le ipotesi di liquidazione anticipata ovvero di proroga previste dal Regolamento di gestione del Fondo.

I partecipanti al Fondo, in quanto ELTIF, non possono chiedere il rimborso delle quote possedute prima della scadenza del Termine di Durata del Fondo.

Il rimborso delle quote ai partecipanti avviene con la liquidazione finale del Fondo, alla scadenza del Termine di Durata del Fondo stesso o dell’eventuale Periodo di Grazia. La SGR può infatti prorogare, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione e con il parere favorevole dell’organo di controllo, il Termine di Durata del Fondo per un periodo massimo di 1 anno (il “Periodo di Grazia”) per il completamento delle operazioni di smobilizzo degli investimenti in portafoglio.

Le modalità di liquidazione del Fondo sono dettagliate nell’ambito del Regolamento di gestione. In particolare, terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige il rendiconto finale di liquidazione e

indica il piano di riparto delle somme di denaro spettanti a ciascun Partecipante (il “Piano di Riparto”); l’ammontare di tali somme è determinato dal rapporto tra: (a) l’attivo netto liquidato del Fondo e (b) il numero delle Quote di pertinenza del partecipante. I partecipanti hanno diritto a percepire le somme calcolate secondo il Piano di Riparto.

Il Depositario provvede, su istruzioni della SGR, al rimborso delle Quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal Piano di Riparto.

Il Regolamento di gestione del Fondo prevede la facoltà dei partecipanti di chiedere il rimborso anticipato delle quote del Fondo.

In particolare, i rimborsi anticipati possono essere richiesti solo a partire dal quarto anno dalla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione, in tre finestre temporali predeterminate della durata massima di tre mesi ciascuna (“Periodo di Rimborso Anticipato”), rispettivamente, al quarto, al quinto e al sesto anno dalla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione.

L’importo complessivo dei rimborsi per ciascun Periodo di Rimborso Anticipato non può superare un terzo delle attività dell’ELTIF di cui all’art. 9, par. 1, lett. b) del Regolamento ELTIF.

Nel caso in cui - per ciascun Periodo di Rimborso Anticipato - la SGR riceva domande di rimborso per controvalore eccedente l’importo complessivo di cui sopra, la stessa procederà a darvi esecuzione pro-quota, in misura proporzionale al numero delle quote detenute da ciascun richiedente, in modo da garantire parità di trattamento tra i partecipanti.

La richiesta di rimborso anticipato corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento, a partire dal giorno di apertura di ciascun Periodo di Rimborso Anticipato e in ogni caso entro le ore 13.00 del giorno di chiusura di ciascun Periodo di Rimborso Anticipato.

La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:

- le generalità del richiedente;
- il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
- il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell’importo da rimborsare;
- gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

Il rimborso è esclusivamente in denaro e può alternativamente avvenire a mezzo: (i) bonifico bancario, (ii) assegno circolare o bancario non trasferibile all’ordine dell’avente diritto.

La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute. L’inoltro del rimborso si intende realizzato con la trasmissione per via informatica di tutti i dati necessari all’esecuzione dell’operazione.

Il valore unitario della quota del Fondo è determinato con cadenza mensile, con riferimento all’ultimo giorno di ogni mese (“Giorno di Valutazione”). Qualora tale giorno sia un giorno di chiusura della Borsa Italiana o di festività nazionale italiana, il Giorno di Valutazione è il giorno lavorativo e di Borsa Italiana aperta immediatamente precedente.

Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote determinato il primo Giorno di Valutazione successivo a quello di chiusura del relativo Periodo di Rimborso Anticipato

nel corso del quale la domanda di rimborso è pervenuta alla SGR. Si considerano ricevute in tempo, le domande pervenute alla SGR entro le ore 13.00 del giorno di chiusura del Periodo di Rimborso Anticipato.

Qualora il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.

La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di valorizzazione della domanda di rimborso.

L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

La SGR si riserva la facoltà di ridurre il capitale del Fondo su base proporzionale in caso di liquidazione di un'attività di cui all'articolo 7.2, comma 2, del Regolamento di gestione prima della fine del ciclo di vita del Fondo, a condizione che tale liquidazione anticipata sia debitamente valutata dal Consiglio di Amministrazione della SGR nell'interesse degli investitori. In tal caso, la SGR informerà i partecipanti in merito: (a) all'importo rimborsabile con riferimento a ciascuna quota posseduta; e (b) alla procedura da seguire al fine di ricevere gli importi da rimborsare.

3. Reclami

La SGR ha adottato e mantiene procedure e meccanismi appropriati per il trattamento dei reclami degli investitori al dettaglio, che consentono a tali investitori di presentare i reclami in lingua italiana (considerato che - allo stato - l'ELTIF verrà commercializzato esclusivamente in Italia).

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, presso l'Ufficio Reclami, ovvero tramite fax al numero 02.8810.2081 o attraverso la sezione "Contatti" del sito internet.

I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti collocatori.

La trattazione dei reclami è affidata alla Funzione "Compliance & AML" nell'ambito di un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato della problematica emergente dal reclamo. La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza, anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob, comunicando per iscritto all'Investitore le proprie determinazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR in conformità alla normativa legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente. Le relazioni periodiche della Funzione "Compliance & AML" indirizzate agli Organi Sociali riportano la situazione complessiva dei reclami ricevuti. La SGR assicura la gratuità per l'Investitore dell'interazione con la Funzione "Compliance & AML" della SGR preposta alla gestione dei reclami, fatte salve le spese, i costi e gli oneri normalmente connessi al mezzo di comunicazione adottato.

Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di tutela dei dati personali.

In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l'Investitore potrà rivolgersi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob (di seguito l'Arbitro), entro un anno dalla presentazione del reclamo ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, entro un anno da tale data. Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie in merito all'osservanza da parte della SGR degli obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza previsti a tutela degli Investitori nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio. Restano escluse: (i) le controversie di valore superiore a euro 500.000; (ii) le controversie che hanno ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della SGR dei predetti obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza; (iii) le controversie che hanno ad oggetto danni di natura non patrimoniale. I

Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte degli Investitori e sarà sempre esercitabile, anche in presenza di eventuali clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti sottoscritti dagli Investitori con la SGR.

Le informazioni riguardanti l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) sono disponibili sul sito www.consob.it sezione ACF.